



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

CPIV/CRONOLOGICO N° 26
IN DATA 24/12/2018

**PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE E L'ISTITUTO
COMPRESIVO SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA CURA E PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI, AREE ESTERNE, ORTI, GIARDINI,
CORTILI, MANUFATTI E ARREDI SCOLASTICI NEI PLESSI SCOLASTICI DI
PERTINENZA.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri, 34, in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 114 del 24/12/18 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

**TRA
II COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 28.06.2018 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maddalena Carlini dell'I.C. San Giovanni Battista e di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Rosanna Garassino con provvedimento numero 230 del 17.06.2015;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

L'oneroso impegno manutentivo nei plessi scolastici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e che ben conoscono le necessità della scuola.

Il loro impegno diretto, oltre che alleviare il Municipio da una mole di lavoro a basso contenuto specialistico che richiede comunque un notevole impegno in termini di ore, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni.

Per quanto sopra descritto e verificato il parere positivo alla proposta rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
 esecuzione di piccola manutenzione ordinaria e di lavori di riordino, pulizia, sgombero e giardinaggio presso i plessi scolastici dell'I.C. San Giovanni Battista da parte di cittadini volontari che si rendono disponibili

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa delle strutture, locali, opere, arredi, manufatti e spazi pubblici scolastici.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

- interventi di manutenzione al fine di garantire e potenziare la piena funzionalità della scuola pubblica;

- cura dei luoghi, delle strutture, degli arredi attraverso operazioni manuali di cooperazione;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna:

per le richieste di attività manutentive autorizzate, a fornire oltre al supporto materiale, compatibilmente con le risorse disponibili e la consulenza tecnica che prevede l'autorizzazione, eventuali prescrizioni, all'esecuzione delle opere manutentive proposte.

Il Proponente si impegna:

a comunicare al Municipio, di volta in volta, la disponibilità di cittadini volontari ad eseguire dei piccoli lavori di manutenzione nei plessi scolastici di competenza dell'Istituto comprensivo, coordinandosi col Municipio nelle attività di manutenzione e a fornire piena cooperazione, seguendo la seguente procedura, già prevista, dettagliata e sottoscritta:

- invio proposta lavori (tipologia intervento, con richiesta di materiali ed elenco dei volontari);
- attesa dell'autorizzazione del Municipio;
- comunicazioni data inizio lavori, con un congruo preavviso;
- comunicazione fine lavori;

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

collaborazione al mantenimento della piena funzionalità dei plessi scolastici;

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per monitorare l'andamento delle attività svolte.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.



Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di Responsabilità Civile del Comune di Genova sia nei confronti dei cittadini attivi sia nei confronti di terzi.

E' inoltre operante per i cittadini attivi la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il cittadino attivo è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il proponente si impegna a predisporre almeno una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- l'onere della fornitura dei materiali di consumo relativi alla manutenzione ordinaria, la fornitura di attrezzatura di tipo amatoriale in quantità ritenuta congrua per il numero delle persone impiegate e i materiali di consumo secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;

Ai sensi del Capo IV articolo 10 comma 2 del Regolamento:

- l'esenzione da eventuali oneri e permessi.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

Il Municipio si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'impatto della collaborazione consiste nella realizzazione di piccoli interventi manutentivi nei plessi scolastici da parte di cittadini attivi col duplice scopo di ridurre parzialmente la massa di lavori a basso contenuto specialistico che deve essere eseguito direttamente dal personale dell'A.T. e stimolare una cura delle cose comuni da parte della cittadinanza.


ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 24.12.18

Il Direttore del Municipio
Dott.ssa Rosanna Garassino



Il Proponente
Dott.ssa Maddalena Carlini

